Dal mondo

Drastica riduzione dell’offshore business a Macao

30 Agosto 2005

Il decreto n. 58/99/M ("*Offshore law*"), con decorrenza dal 1° novembre 1999, ha introdotto la disciplina *financial* e *not financial*

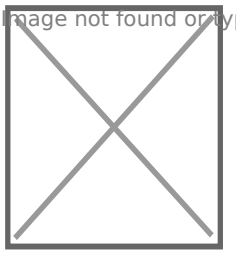

Il 13 giugno 2005 il *Chief Executive* del Macao SAR ha emanato la direttiva 205/2005 che ha ridotto a otto, da venti che erano in precedenza, le attività commerciali e i servizi ausiliari autorizzati in base a quanto indicato dal decreto del 1999. Ai fini dell'applicazione delle previsioni con il termine offshore *("offshore activity", OI)* si è soliti fare riferimento a qualsiasi attività orientata verso i mercati esteri e volta al compimento di transazioni in valuta estera con soggetti non residenti.

Le OI sono considerate inoltre come i soggetti autorizzati a operare nel territorio di Macao, divisione amministrativa speciale della Cina dal 20 dicembre 1999, e a svolgere le loro attività ai sensi delle disposizioni del citato decreto (articolo 1 lettera b). Le società offshore devono essere costituite come: società *incorporate* ai sensi dell'ordinamento di Macao; *branch* di una società residente all'estero. Occorre notare che per le OI costituite a seguito di operazioni di incorporazione non sussiste alcuna indicazione in merito alla partecipazione azionaria.

Condizione ai fini dell’operatività

Le OI così costituite devono operare nel territorio di Macao tramite una *branch*. Questa è la condizione essenziale ai fini dell'operatività in quanto non è ammessa la costituzione di agenzie o di uffici di rappresentanza. L'articolo 4 indica le attività che possono essere svolte nel settore *offshore*: le attività indicate alla lettera f) dell'articolo 2 ovvero le attività bancarie, assicurative e le attività indicate all'articolo 17 del *Financial System Act of Macau* (FSAM); il *trust management*; le attività commerciali indicate da apposito provvedimento del Governatore da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale; i servizi ausiliari indicati da apposito provvedimento del Governatore da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale.

I servizi commerciali e ausiliari

Con riferimento alle lettere c) e d) la direttiva 236/GM/99 ha indicato sia le attività commerciali che

i servizi ausiliari. In data 13 giugno 2005 il *Chief Executive* del Macao SAR ha emanato la direttiva 205/2005 che ha ridotto a otto, dai venti attuali, le attività commerciali e i servizi ausiliari che sono permessi ai sensi del decreto del 1999.

Image not found or type unknown

Analisi della tipologia di attività

Come risulta dalla tabella le attività che possono essere oggetto dell'attività delle OI sono: *management and administration of ships and aircraft; hardware and software consultancy; data processing; database related activities; research and development activities; tests and technical analys activities; packaging; back office activities; training programs.*

Il provvedimento e i soggetti interessati

La data di efficacia della direttiva è il 14 giugno 2005 ma le OI che hanno già ricevuto l'autorizzazione o che hanno già presentato la richiesta all'*Instituto de Promocao do Comercio e do Investimento de Macau* (IPIM) non sono interessate dall'applicazione del provvedimento.

Le condizioni richieste dalla legge

Le OI non possono per contro svolgere transazioni connesse all'acquisto, alla vendita o al leasing di beni immobili nonché alla prestazione di garanzie e di servizi e transazioni in Macao *patacas.* Le società offshore sono tenute alla conservazione di tutta la documentazione relativa allo svolgimento della loro attività. Questa documentazione deve essere redatta in una delle lingue ufficiali di Macao ma è necessario predisporre una traduzione in lingua inglese.

Il regime fiscale

Il regime fiscale applicabile a tali società è praticamente inesistente in quanto le OI autorizzate ad operare a Macao godono dei seguenti benefici:

- esenzione dall'imposizione ordinaria *(imposto complementar)* nel caso in cui il reddito derivi dallo svolgimento di un'attività offshore;
- esenzione dall'imposta industriale *(contribuição industrial);*
- esenzione dall'imposta sulle donazioni e sulle successioni per il trasferimento di beni materiali e immateriali connessi all'esercizio dell'attività *(imposto de sucessões e doações);*
- esenzione dall'imposta sui beni immobili solo per i beni che afferiscono all'attività *(imposto de sisa);*
- esenzione dall'imposta di registro *(imposta de selo)* per i seguenti atti: stipulazione di polizze assicurative per i rischi connessi allo svolgimento dell'attività; contratti stipulati con soggetti non residenti nel territorio di Macao; donazioni *inter vivos;* transazioni bancarie effettuate con riguardo all'attività svolta; operazioni di incorporazione tra OI, conferimenti e aumenti di capitale (articolo

12).

Le eccezioni normative

Le previsioni sin qui commentate si applicano indistintamente a tutte le OI. Esistono tuttavia delle norme che si applicano solamente nei riguardi delle "*offshore financial activity*" (Ofa) e degli "*offshore commercial and auxiliary services*". Per ciò che concerne le Ofa in caso di incorporazione di *subsidiary* dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- controllo della metà del capitale;
- possesso delle azioni da parte di una istituzione finanziaria;
- l'Amcm (*Monetary and Foreign Exchange Authority of Macau*) deve ricevere comunicazione dall'autorità competente relativa all'identificazione dei soggetti afferenti alla *subsidiary* e alla natura delle transazioni da svolgere in Macao.

L'*Offshore financial activity*

Le Ofa (*Offshore financial activity*) possono svolgere tutte le attività che siano appropriate in relazione alle caratteristiche dell'entità e che siano contemplate nell'oggetto sociale e non espressamente proibite. In casi eccezionali il Governatore potrà concedere l'autorizzazione alla prestazione di crediti o di garanzie ai residenti se lo scopo dell'operazione è nell'interesse di Macao. Vige inoltre l'obbligo di indicare nella corrispondenza e in tutti gli atti aventi rilevanza esterna la definizione di "*Macau offshore*", "*Macau offshore subsidiary*" o "*Macau offshore branch*".

Le *Offshore commercial and auxiliary institutions*

Le "*offshore commercial and auxiliary institutions*" possono essere costituite come società con partecipazione minima al capitale. Tali *institution* non possono svolgere le attività che siano espressamente riservate per disposizione di legge alle banche, alle società di investimento e agli intermediari finanziari. Inoltre l'oggetto sociale non può prevedere la prestazione di servizi a soggetti terzi o a istituzioni di cui sono *branch* o *subsidiary*. Anche per tali entità vige l'obbligo di indicare nella corrispondenza e negli atti rilevanti la definizione di "*Macau commercial offshore*", "*Macau auxiliary offshore*" *o* "*International Business Company*" (Ibc). Ad oggi a Macao esistono 520 OI e la proposta presentata all'Assemblea legislativa relativa alla riduzione dell'aliquota societaria dal 15 al 12 per cento costituirà un ulteriore incentivo per gli investitori esteri.

di
Diletta Fuxa

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/dal-mondo/articolo/drastica-riduzione-delloffshore-business-macao